

ISTRUZIONI AL CURATORE PER L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Le fasi del procedimento di accertamento del passivo

Il procedimento *di accertamento dei passivo* (o, se si preferisce, in via speculare, dei crediti concorsuali) si snoda attraverso le seguenti fasi:

- (a) fase preparatoria, avente carattere necessario, che comprende:
 - la formazione dell'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari (art. 89), e
 - l'invio dell' avviso ai creditori per la verifica (art. 92);
- (b) fase di verifica in senso stretto, la quale comprende:
 - la presentazione delle domande di ammissione (art. 93);
 - l'esame delle domande e formazione dello stato passivo (art.95);
 - il deposito dello stato passivo in cancelleria (art. 95);
 - l'adunanza di verifica e definitiva formazione dello stato passivo (art. 96);
 - l'esecutività dello stato passivo (art. 97).

Alla fase di verifica in senso stretto, che come si è detto ha perso carattere di necessità, altre possono aggiungersene, aventi pure carattere eventuale, nel caso in cui le parti (Curatore o creditori) impugnino il provvedimento del GD di accoglimento o rigetto (in tutto od in parte) delle domande di insinuazione o di rivendica/restituzione. Si tratta in particolare di quelle che il legislatore del 2006 ha definito omnicomprensivamente come **"impugnazioni dello stato passivo"** (art. 98 L.F.), ed ha disciplinato in modo unitario sotto il profilo procedimentale, richiamando in generale la disciplina del procedimento in camera di consiglio. All'interno della categoria delle "impugnazioni" trovano in particolare collocazione:

- (a) l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva (art. 98, co. 2, L. F.);

- (b) l'impugnazione dei crediti ammessi (art. 98, co. 3 L.F.);
- (c) la revocazione dei crediti ammessi (art. 98, co. 4 e art. 102 L.F.).

La fase preparatoria

La formazione degli elenchi (art 89 Lf).

La formazione degli elenchi di cui all'art. 89 1. fall, rientra tra gli adempimenti immediati del curatore fallimentare, trattandosi, come è agevole intuire, di un incumbente propedeutico alla ricostruzione del passivo. Come tale, esso si pone all'origine del procedimento di verifica del passivo, ma altresì di quello di liquidazione dell'attivo, che sarà ovviamente rivolto a soddisfare i debiti del fallito, che già in questa fase possono delinearli nel loro ammontare di massima.

Il primo comma della norma citata prescrive che il curatore, "in base alle scritture contabili e delle altre notizie che può raccogliere", compili "l'elenco dei creditori, con la indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi e si conclude prevedendo che gli elenchi così formati siano "depositati in cancelleria".

Rispetto alla disciplina previgente, l'unica novità sostanziale è quindi costituita dalla necessità che gli elenchi in questione si riferiscano non solo ai creditori ed ai titolari di diritti reali su beni mobili inventariati, ma anche a coloro che vantino sia diritti (reali o personali) su beni immobili (per effetto dell'intervenuta estensione del principio della necessità della verifica alle azioni di rivendica/restituzione di immobili), nonché ai titolari di diritti personali su beni mobili presso il fallito.

in tale contesto marginalmente mutato rispetto alla disciplina previgente, in merito all'incumbente *de quo* conservano dunque validità le conclusioni già raggiunte prima della riforma, ed in particolare le seguenti:

- (a) la formazione degli elenchi in esame costituisce un atto dovuto, cui il Curatore deve provvedere in ogni caso, anche quando il fallito istante per la sua dichiarazione di fallimento abbia già provveduto a depositare gli elenchi nominativi di cui all'art. 14, L.F.;
- (b) gli elenchi non hanno alcuna efficacia probatoria in merito alla sussistenza dei crediti e dei diritti dei terzi, e non implicano il riconoscimento di pretesa alcuna da parte della Curatela, dal momento che la relativa formazione assolve alla più limitata funzione, da un lato, di *"predisporre una base informativa provvisoria sui crediti e sui diritti dei terzi, al fine del tempestivo invio ad essi della comunicazione prevista dall'art. 92"*, e dall'altro lato di predisporre l'anagrafe mobiliare ed immobiliare dei beni sui quali il fallito non dovrebbe vantare alcun diritto;
- (c) il dovere di indicare negli elenchi i "titoli" non è limitato ai diritti mobiliari ed immobiliari, ma deve ritenersi esteso anche ai crediti.

L'avviso ai creditori (art 92 L.F.)

Conseguenziale all'adempimento che precede è l'invio, da parte del curatore, dell'avviso ai creditori previsto dall'art. 92 della L.F. Tale norma recita, al primo comma: «// curatore, esaminate le scritture contabili dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili in proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:

- 1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo precedente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Sulla natura di tale avviso non paiono sussistere dubbi in giurisprudenza e in dottrina, tanto prima quanto dopo la riforma del 2006. La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di affermare, in più occasioni, che la norma citata impone al curatore un obbligo di attivazione che nulla può comportare in ordine al riconoscimento del diritto del presunto creditore; l'avviso infatti costituisce una mera *provocatio ad agendum* verso coloro che risultino creditori in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie reperite, e siano perciò stati inseriti negli elenchi di cui al menzionato art. 89, affinché siano informati della pendenza della procedura fallimentare e possano, entro il termine loro assegnato, fare valere i propri diritti nel concorso. In tale avviso, dunque, il curatore non esprime alcun giudizio preventivo sulla fondatezza dell'eventuale futura richiesta di ammissione al passivo, e non può dunque esservi ravvisato alcun contenuto negoziale abdicativo della potestà di proporre eccezioni avverso la pretesa successivamente fatta valere dal creditore (Cass., 3 luglio 1996, n. 6083, in *Fallimento*, 1997, 248, e Cass., 7 settembre 1979, n. 4735, in *Giusi Civ.*, 1980, I, 404), né all'avviso può quindi essere attribuito l'effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Trib. Belluno, 17 gennaio 1997, in *Giur. merito*, 1997, 705).

Rispetto alla disciplina previgente, il nuovo testo dell'art. 92 si preoccupa di puntualizzare il contenuto dell'avviso in questione, e di ampliare le **modalità cui il Curatore può fare ricorso per la relativa comunicazione.**

L'avviso in questione può infatti essere trasmesso ai creditori "a mezzo posta" (non è quindi necessaria, a rigori, la raccomandata, né la ricevuta di ritorno), ovvero "a mezzo telefax o posta elettronica". Sebbene non espressamente richiesto dalla legge, è comunque opportuno che il

Curatore, qualunque sia lo strumento di comunicazione prescelto, conservi la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte del singolo creditore destinatario. Considerata la natura perentoria del termine per la tempestiva presentazione delle domande di ammissione, tale prova è destinata infatti a rivelarsi decisiva per stabilire, in sede di riparto, se la tardività del creditore ammesso sia o meno imputabile a quest'ultimo ai fini di quanto previsto dall'art. 102 L.F., nonché per stabilire se sia inammissibile la domanda tardiva presentata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 101 L.F. Ciò significa, sul piano pratico, che il Curatore, qualora scelga di comunicare l'avviso "a mezzo posta", sia tenuto - se vuole procurarsi la disponibilità di tale prova - a ricorrere alla spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; mentre - quanto meno allo stato attuale - non possa fare ricorso né alla comunicazione dell'avviso mediante posta elettronica, non essendo ancora emanate le norme tecniche di attuazione del codice informatico-digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) idonee a garantire l'avvenuta ricezione dei documenti inviati per via telematica; né alla trasmissione dell'avviso a mezzo telefax, dal momento che tale sistema consente di avere la prova della spedizione, ma non quella della ricezione.

La comunicazione di cui alla norma in esame, deve contenere l'espressa avvertenza che il creditore può partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale domanda di ammissione ai sensi dell'art 91 L.F.(art. 92, comma 1, n. 1), nonché, come in passato, le disposizioni della sentenza di fallimento, relative all'accertamento del passivo, indicate nei numeri 4 e 5 dell'art. 16, ovvero oltre al termine (ora espressamente qualificato perentorio dalla legge) per la presentazione in cancelleria delle domande di ammissione, il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo (art. 92, comma 1, n. 2).

A tali indicazioni l'art. 92, comma 1 aggiunge, al n. 3, "*ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda*". Si tratta,

com'è agevole constatare, di una clausola generale, che affida al Curatore il compito di integrare contenutisticamente l'avviso, inserendovi tutti i dati e le informazioni finalizzati ad agevolare il ceto creditorio. Ciò in evidente recepimento delle prassi più virtuose già invalse presso alcuni Tribunali, in base alle quali il curatore includeva nell'avviso in esame una serie di indicazioni su forma e contenuto della domanda di ammissione, nonché sui documenti da allegare, volte a facilitare il compito dei creditori (che, si ricorda, possono procedere -anche nel nuovo contesto normativo - alla formazione e al deposito dell'istanza senza il ministero di un difensore abilitato), affinché la fase di verifica possa svolgersi con la massima celerità e snellezza. Si riporta qui di seguito il modello di avviso predisposto dalla Presidenza della sezione fallimentare del Tribunale di Milano:

LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL'INTERVENUTO FALLIMENTO DEL LORO DEBITORE E DELLE MODALITA' DI DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI RISPETTIVI CREDITI (ART.91 e 92 L.F.)

Al fine di consentire ai creditori di presentare domande di ammissione tempestive e complete alla luce delle analitiche disposizioni dei novellati artt. 92-93 L.F., in cui appare utile ed opportuno raccomandare a i curatori che la comunicazione ex art. 92 L.F. sia molto dettagliata, evidenziando in particolare 1) la perentorietà del termine di deposito in Cancelleria (30 gg prima dell'udienza di verifica) della domanda di ammissione; 2) le conseguenze previste dalla legge nel caso di mancato rispetto di quel termine o di omissione delle indicazioni richieste dall'art. 93 L.F.; 3) la documentazione normalmente richiesta per la prova del credito insinuato.

In quest'ottica ho previsto un facsimile di comunicazione che raccomando ai curatori di utilizzare.

FAC – SIMILE

COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELL'AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE EX ART. 92 L.F.

Oggetto: Fallimento _____
Con sede in _____
Procedura n. _____

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in data _____, ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto, nominando giudice delegato il dottor _____ e curatore il sottoscritto _____,
con studio in _____,
Tel. _____,
fax _____,
indirizzo e-mail _____.

In relazione a ciò, vi comunico quanto segue:

- L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno _____, ore _____, presso l'aula n. _____ della sezione fallimentare, sita al secondo piano del Palazzo di giustizia di Milano, lato via Manara (ovvero presso lo studio del giudice delegato sito a _____);
- le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate fino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra (termine perentorio);
- le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 l.f.) e come tali saranno trattate. Preciso che la tempestività o la tardività della domanda di ammissione inviata per posta al Tribunale di Milano sarà determinata in base alla data del timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo del detto Tribunale e non da quello di ricevimento da parte della cancelleria della Sezione fallimentare, se successivo;
- decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purchè venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Nei termini indicati, il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo può essere, sia presentato, sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione di cui sia possibile fornire la prova della

ricezione, e può essere sottoscritto da voi o da un legale, nel qual caso questi dovrà essere fornito di procura.

Il ricorso dovrà contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Rammento poi che:

- a) il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui sopra;
- b) se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario;
- c) se è omessa l'indicazione di cui al numero 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la curatela darà notizia dell'esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato (v. spiegazione di seguito riportata); tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Segnalo che, a norma del combinato disposto degli artt. 79 e 103 l.f., se il bene o i beni oggetto della sua domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e che, pur se presenta domanda di rivendica o restituzione, può modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di stato passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l'apposizione dei sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquisito, potrete chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa e che tale valore sia corrisposto in prededuzione.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti a' sensi dell'art. 2418, secondo comma, c.c., anche per singoli gruppi di creditori.

Rammento che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 l.f..

La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l'art. 40 l.f. dispone che il comitato dei creditori dovrà essere nominato entro trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Tengo infine a segnalare che, in forza del disposto dell'art. 37 bis l.f., in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40 l.f., nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.

Vi avverto che:

- a) depositerò in cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti;
- b) potrete esaminare detto progetto e presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni prima di detta udienza;
- c) che questa avvertenza vale come comunicazione a' sensi e per gli effetti dell'art. 95, secondo comma, l.f.

Sono a vostra disposizione per fornirvi, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e tempestivamente vorrete comunicarmi, tutte quelle utili notizie al fine che abbiate a depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione allo stato passivo.

Milano, _____

Il curatore _____

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Spese di giustizia:

- verbale di pignoramento mobiliare

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento
- dettagliata relazione ell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite
- estratto conto delle singole voci creditorie

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
- copia del "Modello Unico"(quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte
- copia dei cedolini paga dei lavoratori

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate
- documenti di trasporto delle merci
- estratto conto delle operazioni intervenute

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.

Proprio a questo fine si raccomandano ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte:

- a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolte nonché il capitale residuo dopo l'ultima rata insolta;
- b) l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;
- c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolte e sul capitale residuo.

Per tanto, qualora vi siano **semestralità scadute e non pagate**, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi **convenzionali** e quella imputabile ad interessi **moratori**.

Creditori pignoratizi:

- copia del contratto o dell'atto di pegno
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

Quanto ai **destinatari dell'avviso**, l'art. 92, comma 1, L.F.» specifica ora che la comunicazione deve essere inviata - non più *"ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi di cui all'art. 89, ma - "ai creditori e agli altri titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito", individuati sulla base dell'esame delle "scritture contabili dell'imprenditore" e di "altre fonti di informazione"*.

L'avviso in esame deve dunque essere inviato a chiunque affermi pretese creditorie (ivi compreso il creditore che ha proposto istanza di fallimento), ancorché della relativa esistenza il curatore sia venuto a conoscenza successivamente alla formazione degli elenchi di cui all'art. 89, nonché a coloro che sono legittimati a proporre domande di rivendicazione o restituzione di beni mobili o immobili (coerentemente con l'intervenuta estensione del rito della verifica a questi ultimi soggetti). Nonostante l'art. 92 novellato non faccia più esplicito riferimento agli elenchi di cui all'art. 89, si deve ritenere che detti elenchi siano implicitamente ricompresi nelle *"altre fonti di informazione"* menzionate dall'art. 92 L.F..

Tra i destinatari dell'avviso vanno inclusi anche i creditori della massa, in quanto anche le loro ragioni di credito vanno accertate con il procedimento di cui agli artt. 92-97.

Considerazioni pratiche suggeriscono infine di includere tra i destinatari anche coloro la cui effettiva titolarità di ragioni creditorie appaia dubbia, al fine di circoscrivere quanto più è possibile il numero delle domande tardive, nonché altri inconvenienti, quali la possibile condanna della curatela alle spese del procedimento *ex art. 101* e l'eventuale conseguente responsabilità del curatore *ex art. 38*. Ragioni di opportunità inoltre suggeriscono di avvisare comunque quegli enti pubblici (quali INPS, INAIL e uffici locali

dell'Agenzia delle Entrate), che normalmente partecipano al concorso, i quali, oltretutto, sono spesso in grado di fornire utili informazioni.

Secondo quanto precisa ora il primo comma dell'art. 92 L.F., l'avviso deve essere comunicato *"presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore"*, mentre per il creditore che *"ha sede o risiede all'estero"*, il secondo comma dell'art. 92 dispone che tale comunicazione *"può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente"*. Ove tale rappresentante non esista, il Curatore è comunque tenuto a comunicare l'avviso al creditore estero secondo la regola generale di cui al primo comma, vale a dire presso la relativa sede o residenza, senza poter contare sulla possibilità prevista invece dal vecchio testo dell'art. 92 che il Giudice possa, in tale eventualità, prorogare il termine, dando notizia della proroga *"a tutti gli altri creditori e interessata"*. Ciò in coerenza con la natura perentoria del termine oggi previsto per la presentazione tempestiva delle domande di ammissione al passivo.

Per i creditori aventi sede o residenza in Stati membri dell'Unione Europea l'avviso, in lingua italiana, deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1346/2000, relativo alla procedure di insolvenza, utilizzando il relativo modello di formulario predisposto dalla Commissione Europea..

Quanto al **termine entro il quale ravviso in esame deve essere comunicato**, il nuovo art. 92 non offre una indicazione precisa, stabilendo che il Curatore deve provvedervi *"senza indugio"*, in conformità a quanto ritenuto, pur in assenza di previsioni al riguardo, dalla dottrina anteriore alla riforma. Volendo attribuire contenuto concreto all'espressione normativa in esame, sembra comunque ragionevole ritenere che il Curatore dovrà comunicare l'avviso ai creditori con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine perentorio, fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento, per la presentazione tempestiva delle domande di insinuazione, onde consentire ai creditori medesimi di poter disporre di un lasso di tempo sufficiente per predisporre e depositare le rispettive domande.

L'omissione o l'intempestiva o irrituale comunicazione dell'avviso non determina alcuna nullità, ma fa sì che, a norma dell'art. 101, comma 4, L.F., il creditore tardivo possa invocare la non imputabilità del ritardo dell'insinuazione e, di conseguenza, non sia tenuto a sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento (Cass., 7 settembre 1979, n. 4735, cit.; Cass., 25 ottobre 1999, n. 11969, in *Fallimento*, 2000, 1143; Trib. Palermo, 17 dicembre 1983, in *Fallimento*, 1984, 563; Trib. Torino, 14 luglio 1987, *M*, 1987, 1301). Tuttavia, poiché la citata disposizione dell'art. 101 L.F. ha lo scopo di apprestare una giusta tutela soltanto in capo al creditore A effettivamente incolpevole, è consentito al curatore di documentare che il creditore, avendo avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso anzidetto, avrebbe potuto procedere tempestivamente all'insinuazione del credito per il quale ha chiesto l'ammissione tardiva (Cass., 7 settembre 1979, n. 4735, cit.; Trib. Venezia, 16 settembre 1983, in *Fallimento*, 1984, p. 323; Trib. Orvieto, 4 aprile 1996, *ivi*, 1996, 817). In tempi meno risalenti la Suprema Corte è tornata sulla materia, stabilendo che solo sul creditore grava l'onere della prova della sua mancata colpa nel ritardo, che in difetto è legittimo ascrivere a sua negligenza (Cass., 19 giugno 1996, n. 5662, in *Fallimento*, 1997, p. 61). Il creditore tardivo che provi la mancata colpa nel ritardo, peraltro, è altresì tenuto indenne da un'ulteriore sanzione impropria, ovvero l'esclusione dai riparti parziali, in quanto, a norma dell'art. 112, seconda parte, "*se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili*", resta "*salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni*".